

ORDINANZA AEROPORTUALE N. 3/2024

Il Direttore della Direzione Territoriale Lazio

VISTI gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Codice della navigazione, come modificato ed integrato dai dd.lgs. N. 96 del 9 maggio 2005 e n. 151 del 15 marzo 2006;

VISTA la L. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al Sistema Penale e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 5 febbraio 1992 n. 104 ed il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il d.lgs. Del 30 aprile 1992, n. 285 relativo al Nuovo Codice della Strada (di seguito C.d.S.), spec. artt. 6, comma 7, 12 e 14;

VISTO il d.l. 11 luglio 1992. n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 14, comma 3, interpretato dall'articolo 10, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha disposto la proroga della concessione sino al 30 giugno 2044;

VISTO il Regolamento di esecuzione del C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16 novembre 1992 e ss.mm.ii.;

Vista la l. n. 127 del 15 maggio 1997 recante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

VISTO il d.lgs. del 5 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il d.lgs. del 30 dicembre 1999, n. 570, Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

VISTA la legge n. 33 del 22 ottobre 2012 recante Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali;

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n.14 convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona anche condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali;

VISTA la Convenzione n 2820 del 26 giugno 1974 stipulata tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la società Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito anche ADR), approvata e resa esecutiva con D.M 1°luglio 1974 dal Ministro del trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per la difesa e per il tesoro, con cui sono stati regolamentati i rapporti tra lo Stato e la società Aeroporti di Roma S.p.A. per la gestione del Sistema aeroportuale della Capitale per la durata di 35 anni. decorrenti dal 1° luglio 1974 fino al 30 giugno 2009;

VISTA la Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma, ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito

con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il suo aggiornamento periodico del 25 ottobre 2012;

VISTO l'art. 12, comma 5, della convenzione richiamata al punto che precede, in base al quale «per l'intera durata della concessione, la Concessionaria è "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento»;

TENUTO CONTO che ADR è la società di gestione aeroportuale alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

VISTA la propria Ordinanza Aeroportuale Lazio n° 12/2014 come modificata dall'Ordinanza 14/2014, che, ai sensi della l. 22 marzo 2013, n. 33, («Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali») istituisce corsie e aree denominate Zone a Traffico Limitato (ZTL), all'interno delle quali l'accesso è limitato e Zone a Traffico Controllato (ZTC), nelle quali è limitata la permanenza.

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6 del Codice della Strada, del direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

VISTA la propria Ordinanza Aeroportuale Lazio 10/2017 recante Disciplina accesso, stazionamento e occupazione nelle aerostazioni.

VISTA la propria Ordinanza Aeroportuale Lazio n. 09/2018 contenente il Regolamento per la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità Land Side sull'Aeroporto di Fiumicino;

CONSIDERATA la necessità di adeguare la regolamentazione della circolazione stradale e la sosta nelle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di Roma-Fiumicino alle esigenze attuali della viabilità e dell'infrastruttura;

RITENUTO di dover procedere ad abrogazione della propria Ordinanza Aeroportuale Lazio n. 09/2018 contenente il Regolamento per la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità Land Side sull'Aeroporto di Fiumicino;

SENTITI il Comune di Fiumicino, gli Enti di Stato interessati e la società di gestione ADR S.p.A. per i rispettivi profili di competenza,

ORDINA

Art. 1) Finalità

Con la presente Ordinanza si regola la circolazione, la sosta e la fermata nella viabilità Land Side dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino;

Capo I
NORME GENERALI

Art.2) Aree di sosta e parcheggio

1) Nelle planimetrie allegata al presente Regolamento, che ne integrano il contenuto *per relationem* quali allegati tecnici, vengono individuate le aree ed i beni, ubicati all'interno del sedime aeroportuale di Fiumicino lato "land side", adibiti a parcheggio e sosta, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, di autoveicoli, motoveicoli, autobus di linea, pullman G.T., taxi, noleggiatori con e senza conducente, operatori aeroportuali, Enti di Stato, navette shuttle.

In particolare:

1. Allegato: 1 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Partenze T1 est”;
2. Allegato: 2 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Partenze T1 ovest”;
3. Allegato: 3 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Partenze T3 est”;
4. Allegato: 4 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Partenze T3 ovest”;
5. Allegato: 5 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Arrivi T1 est”;
6. Allegato: 6 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Arrivi T1 ovest”;
7. Allegato: 7 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Arrivi T3 est”;
8. Allegato: 8 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Arrivi T3 centro”;
9. Allegato: 9 “Aree di sosta e fermata lungo la viabilità aeroportuale – Piano Arrivi T3 ovest”;
10. Allegato: 10 “Beni ed Aree di parcheggio delimitate da barriere di accesso e aree di parcheggio non ubicate lungo la viabilità aeroportuale, destinate a passeggeri, operatori aeroportuali, sub-concessionari”
11. Allegato: 11 “Planimetria aree ad accesso limitato (ZTL) e aree a permanenza limitata (ZTC) piano partenze”.
12. Allegato: 12 “Planimetria aree ad accesso limitato (ZTL) e aree a permanenza limitata (ZTC) piano arrivi”.

2) Talune categorie di parcheggi delimitate da barriere di accesso possono prevedere l'utilizzo di un badge per l'ingresso.

3) Ai sensi della Legge 22 marzo 2013, n. 33 (“Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali”) e delle conseguenti ordinanze ENAC Direzione Territoriale Lazio n° 12/2014 e 14/2014, nell'aeroporto di Fiumicino sono istituite corsie ed aree denominate Zone a Traffico Limitato o ZTL, all'interno delle quali l'accesso è limitato, e Zone a Traffico Controllato o ZTC nelle quali è limitata la permanenza. La disciplina e l'individuazione di tali corsie ed aree sono meglio descritte al successivo Capo II del presente Regolamento.

4) la realizzazione di nuove aree ed infrastrutture destinate alla sosta ricade nella responsabilità di Aeroporti di Roma s.p.a. (di seguito ADR o il Gestore) previa approvazione dei relativi progetti/planimetrie da parte dell'ENAC. ADR può esercitare le funzioni e le attività di cui alla presente ordinanza per il tramite di una sua società controllata.

5) Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e/o le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono proposte da ADR ad ENAC Direzione Territoriale Lazio per il relativo esame e, in caso di approvazione, il successivo recepimento nelle planimetrie di cui al c. 1 del presente articolo che verranno all'occorrenza aggiornate e pubblicate sul sito istituzionale dell'ENAC nell'apposita sezione.

6) E' vietata la sosta al di fuori degli stalli individuati dal presente Regolamento pena l'applicazione delle misure di cui al successivo articolo 6.

Art.3) Corrispettivi per la sosta

1) Nelle aree e nei beni destinati a parcheggio di cui all'Art. 2, i corrispettivi d'uso e le relative modalità applicative, per le diverse categorie di utilizzatori (passeggeri, operatori aeroportuali, sub-concessionari, ecc.) sono determinati da ADR.

2) Per i parcheggi con parcometro, delimitati da strisce blu ed ubicati lungo la viabilità aeroportuale, i corrispettivi della sosta vengono esposti sui display dei parcometri stessi appositamente installati in prossimità delle diverse aree di sosta a cura di ADR.

3) Per i “parcheggi passeggeri”, i corrispettivi per la sosta (oraria, giornaliera, ecc.) vengono esposti - e mantenuti aggiornati - in maniera ben visibile, su display digitali appositamente installati all’ingresso delle diverse aree ed infrastrutture destinate a parcheggio a cura di ADR. Tutte le articolazioni dei corrispettivi connesse ai termini di prenotazione ed acquisto, unitamente alle diverse modalità di accesso, pagamento, servizi e regolamento, sono consultabili sul sito www.adr.it/parcheggi.

4) Per i “parcheggi operatori” i corrispettivi per la sosta (oraria, giornaliera, ecc.) e le modalità di accesso, pagamento nonché il regolamento sono incluse nei rispettivi contratti.

5) ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione dei prezzi praticati al fine di garantire l’utenza.

Art. 4) Disciplina parcheggi disabili

1) Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all’art. 2) allegati da 1 a 9, sono individuate da ENAC, a seguito di proposta di ADR, attraverso l’approvazione del relativo progetto, e realizzate da ADR che le contrassegna con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto assoluto divieto di sosta ad utenti non aventi titolo, pena l’applicazione delle misure di cui al successivo art. 6 del presente Capo I del Regolamento.

2) In mancanza o in caso di esposizione di titolo non originale si applicheranno le sanzioni previste dal Codice della Strada e dall’art. 6 del presente Capo I del Regolamento.

3) La fermata e la sosta nelle aree di parcheggio per disabili presso i parcheggi in viabilità di cui all’art. 2) allegati da 1 a 9 dovrà essere regolarizzata entro i 14 giorni successivi all’accesso all’Area ZTL provvedendo a registrarsi compilando la “Richiesta permesso per disabili muniti di contrassegno auto” nella sezione Disabili con contrassegno al seguente indirizzo internet <https://www.adr.it/disabili-con-contrassegno>.

4) Gli utenti titolari di permesso disabili e/o i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui all’art. 2) allegato 10 a titolo gratuito, con l’obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale. Per ottenere l’esenzione dal pagamento, in uscita dal parcheggio è necessario presentare i seguenti documenti:

- biglietto di ingresso al parcheggio
- il contrassegno disabile in originale
- il biglietto aereo del titolare del contrassegno disabile

In mancanza anche di uno dei suddetti documenti non sarà possibile usufruire dell’esenzione e sarà pertanto necessario pagare quanto dovuto per la sosta fruita.

Art. 5) Competenze in materia di viabilità e sosta in ambito aeroportuale

1) In linea con la vigente normativa in materia, sullo scalo di Fiumicino trova applicazione la disciplina della “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati” di cui all’art. 6 del Codice della Strada (D.lgs. n.285 del 1992 e s.m.i.), che assegna ad ENAC la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all’uso pubblico, sentito il gestore aeroportuale.

2) ADR, in qualità di gestore aeroportuale potrà supportare le attività di competenza di ENAC e avrà quindi la facoltà di:

- a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico, richiedendo immediatamente l'approvazione di tali misure ad ENAC;
- b) proporre ad ENAC di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- c) proporre ad ENAC di riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, o a veicoli destinati a determinati usi;
- d) proporre ad ENAC di vietare, o limitare, o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
- e) proporre ad ENAC di introdurre prescrizioni relative alla presenza di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;
- f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati, a seguito di approvazione di ENAC;
- g) definire e predisporre l'opportuna segnaletica orizzontale e verticale, da proporre ad ENAC prima dell'installazione.

Art. 6) Accertamento violazioni e Sanzioni

1) La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale sono di competenza delle Autorità Pubbliche così come individuate dall' art. 12, comma 1 del Codice della Strada.

2) La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione per le soste in violazione al presente regolamento saranno effettuate dalle Autorità Competenti previste dal Codice della Strada e nel rispetto della procedura prevista dal predetto Codice della Strada (art. 12).

3) L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree ZTL e ZTC, meglio descritte al successivo Capo II del presente Regolamento, sarà effettuato mediante apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n.33 che sono a disposizione del Comando della Polizia Locale di Fiumicino.

Art. 7) Rimozione mezzi

1) E' vietata la fermata e la sosta al di fuori degli spazi individuati dall'art. 2 allegati da 1 a 10 del presente Regolamento.

2) Tutti i veicoli:

- lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
- lasciati in sosta oltre i limiti di tempo;
- lasciati in sosta negli stalli dedicati ad altre categorie di utenti senza il prescritto contrassegno;
- che violano il regolamento per l'utilizzo di detti spazi, predisposto dal Gestore aeroportuale ed affisso all'ingresso dell'area;

saranno rimossi in tutti i casi a spese degli interessati, per mezzo del competente servizio di rimozione e trasportati in apposito deposito gestito direttamente da ADR con le seguenti modalità:

- nelle aree di cui all'art. 2) allegati da 1 a 9 su disposizione degli Organi di Polizia come previsto dall'art. 12 del Codice della Strada,
- nelle aree di sosta e fermata di cui all'art. 2) allegato 10, inclusi gli stalli di ricarica dei veicoli elettrici o ibridi ricaricabili, qualora non aventi più diritto, direttamente su disposizione di ADR

3) Il trasferimento del veicolo dal luogo dell'infrazione al luogo del deposito sarà effettuato o direttamente con gli appositi veicoli appartenenti ad ADR oppure con gli autoveicoli appartenenti alle ditte cui il servizio di rimozione è dalle stesse affidato.

4) L'organo di Polizia procedente comunica all'interessato l'avvenuta rimozione ed il luogo di deposito, quando possibile.

5) Le spese di rimozione e deposito saranno determinate da ADR secondo i costi sostenuti per il servizio.

6) All'interno delle aree aeroportuali non sarà disposta né la rimozione né il bloccaggio dei veicoli anche privati destinati ai servizi di ENAC e di Polizia opportunamente riconoscibili. Analogamente non sarà disposta né la rimozione né il bloccaggio di ambulanze, di veicoli dei Vigili del Fuoco, di soccorso, dei veicoli di disabili purché muniti di apposito contrassegno, sempreché i suddetti veicoli non rechino intralcio alla circolazione.

7) L'ENAC espleta una azione di vigilanza a tutela dell'utenza

Art. 8) Ausiliari del traffico e servizio cortesia in viabilità

ADR predispone servizi di ausiliari del traffico (ai sensi della L. n. 127 del 15/05/97 e s.m.i.) nonché servizi di cortesia al passeggero, e servizi di accompagnatore sul piano arrivi e partenze, sia in viabilità primaria che secondaria, nonché nelle aree destinate al parcheggio dei veicoli di qualsiasi tipo.

Capo II

Aree a permanenza limitata (ZTC) – Aree ad accesso limitato (ZTL)

Art. 9) Norme generali

1) Con le Ordinanze ENAC n.12/2014 e 14/2014, i cui contenuti sono confermati e recepiti nel presente Regolamento, sono state istituite presso l'Aeroporto di Roma Fiumicino aree e corsie ad accesso limitato (in seguito ZTL) ed aree e corsie a permanenza limitata (in seguito ZTC), meglio descritte nelle planimetrie allegatae (allegati nn. 11 e 12) che fanno parte integrante del presente Regolamento.

2) Le corsie ZTL coincidono con quelle di viabilità primaria Arrivi e Partenze e sono evidenziate in rosso nelle citate planimetrie allegatae e meglio delimitate in loco da apposita segnaletica conforme al codice della strada e di cortesia.

3) Nelle rimanenti corsie ubicate fronte Terminal (Arrivi e Partenze) sono istituite le ZTC, evidenziate in verde nelle planimetrie allegatae e meglio delimitate in loco da apposita segnaletica conforme al codice della strada e di cortesia.

4) La violazione delle limitazioni imposte dalle presenti disposizioni è soggetta alla sanzione prevista dall'art 1 punto 3 della Legge 33/2012, e successive modificazioni o integrazioni.

5) Il tempo di percorrenza dei veicoli nelle corsie ZTC non potrà essere superiore ai 15 minuti, oltre i quali si incorrerà nelle sanzioni di cui al precedente capoverso.

6) Determinate categorie di veicoli ed utenti possono essere autorizzati all'accesso ed alla sosta nelle aree ZTL (quali a titolo esemplificativo, TAXI, NCC, COTRAL, Operatori aeroportuali, Enti di stato, veicoli con permesso disabili) previa comunicazione di registrazione delle targhe al Gestore Aeroportuale, da formulare tramite gli appositi moduli presenti su www.adr.it per il conseguente inserimento delle medesime nel sistema elettronico di controllo.

7) I veicoli non autorizzati eventualmente lasciati in sosta nelle aree ZTL e ZTC in viabilità a quota partenze e a quota arrivi verranno forzatamente rimossi con spese a carico del proprietario ai sensi dell'art. 6 Capo I del presente regolamento.

8) ENAC espleta una azione di vigilanza sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, anche a tutela dell'utenza.

Art. 10) Viabilità Quota Partenze

1) Il traffico veicolare lungo la viabilità aeroportuale quota Partenze - individuata nella planimetria allegata (allegato n. 11) - viene disciplinato nel modo seguente.

2) La Viabilità Aeroportuale fronte Terminal quota Partenze si distingue in:

1. Viabilità primaria ZTL;
2. Viabilità secondaria ZTC Kiss&Go;

3) Sulla viabilità primaria ZTL, sono consentiti il transito e la fermata (per il solo scarico passeggeri e bagagli) negli stalli gialli assegnati esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:

- Taxi e radio taxi, secondo le modalità di cui al successivo Capo V;
- shuttle dei parcheggi fuori sedime, sub concessionari di cui al successivo Capo VI;
- auto a noleggio con conducente di cui al successivo Capo IV;
- shuttle bus ADR;
- autovetture recanti il contrassegno disabili;
- fornitori (carico e scarico merci) di cui al successivo Capo VII;
- mezzi di soccorso;
- mezzi degli Enti di Stato, ENAC, Comune di Fiumicino;
- mezzi delle Forze dell'Ordine;
- auto dei dipendenti delle Forze dell'Ordine autorizzati;
- mezzi di servizio ADR e sue società controllate.

4) Sono consentiti il transito e la fermata ai bus turistici, per il solo scarico passeggeri e bagagli, negli appositi stalli blu con parcometro, secondo le modalità di cui al successivo Capo VI.

5) Sulla viabilità secondaria ZTC, è consentito il transito a tutte le categorie di veicoli; la sosta è consentita alle autovetture unicamente negli stalli blu con parcometro, i quali sono riservati ai passeggeri e ai loro accompagnatori e alle navette dedicate al servizio di Shuttle tra Aeroporto e Parcheggi fuori sedime senza sub-concessione. E' fatto divieto di accesso e di stazionamento nei Terminal e loro pertinenze aperte al pubblico a chiunque non rientri nelle categorie di soggetti elencati nell'ordinanza ENAC Direzione Territoriali n. 10/2017, all'art. 1).

Art. 11) Viabilità quota arrivi

1) Il traffico veicolare lungo la viabilità aeroportuale fronte Terminal Quota Arrivi - individuata nella planimetria allegata (allegato n. 12) - viene disciplinato come di seguito riportato.

2) La Viabilità Aeroportuale fronte Terminal quota Arrivi si distingue in:

- Viabilità primaria ZTL;
- Viabilità secondaria ZTC Kiss&Go;

3) Nella Viabilità primaria ZTL sono consentiti il transito e la fermata negli stalli gialli, esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:

- taxi diretti all'accosto dei terminal (cfr. Capo V);
- bus di linea sub – concessionari provinciali (cfr. Capo VI);
- bus di linea interregionali (soggetti al pagamento al parcometro) (cfr. Capo VI);
- auto a noleggio con conducente in possesso di sub-concessione (cfr. Capo IV);
- shuttle in possesso di subconcessione (cfr. Capo VI);
- autovetture recanti il contrassegno disabili;
- shuttle bus ADR;
- Cotral;
- fornitori (carico e scarico merci) di cui al successivo Capo VII;
- mezzi di soccorso;
- mezzi degli Enti di Stato, ENAC, ENAV, ANSV, Comune di Fiumicino;
- mezzi delle Forze dell'Ordine;
- auto dei dipendenti delle Forze dell'Ordine autorizzati;
- mezzi di servizio ADR e sue controllate.

4) Nella Viabilità primaria sono consentiti il transito e la fermata negli stalli blu con parcometro alle seguenti categorie di veicoli:

- bus turistici;
- minibus.

5) E' consentito il solo transito:

- ai clienti in uscita dal parcheggio Executive T1, previa esibizione agli agenti preposti, di regolare attestazione di avvenuto pagamento di servizio di parcheggio (fattura o ricevuta fiscale);
- ai mezzi dedicati al trasporto equipaggi, diretti al varco CBC (cfr. Capo VI).

Nella Viabilità secondaria ZTC sono consentiti il transito e la sosta alle seguenti categorie di veicoli:

- veicoli privati per il raggiungimento delle aree di sosta;
- taxi con licenza del comune di Fiumicino;
- Trasporto Pubblico Locale del Comune di Fiumicino;
- Veicoli degli operatori car valet registrati e abilitati presso il Gestore aeroportuale.

6) Veicoli privati in presa o consegna ad operatori car valet, previa registrazione e abilitazione da rinnovarsi annualmente seguendo le istruzioni riportate sul sito del Gestore aeroportuale <https://www.adr.it/convenzioni-carvalet-per-operatori>, negli stalli appositamente riservati presso il parcheggio Breve Sosta T3, per il tempo strettamente necessario e comunque entro 15 minuti dall'accesso al parcheggio, rispettando i limiti di velocità. E' facoltà del Gestore aeroportuale sospendere e/o revocare la suddetta abilitazione in caso di mancato rispetto di quanto

disciplinato dal presente Regolamento o di comportamenti aggressivi nei confronti del suo personale o delle società controllate.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA VIABILITA', SOSTA E PARCHEGGIO AL DI FUORI DELLE ZONE ZTL e ZTC

Art. 12) Disciplina generale della sosta e fermata lungo la viabilità

1) Nella viabilità, così come definita al Capo I art.1 del presente Regolamento e nelle planimetrie allegate, sono presenti stalli auto e bus evidenziati con colorazione gialla o blu.

2) Negli stalli di colorazione gialla ubicati lungo la viabilità, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale posta in prossimità degli stessi, la sosta è consentita con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni.

Gli stalli a colorazione gialla sono riservati alle seguenti categorie di utenti e con le relative modalità:

- Disabili: la sosta è gratuita ed è consentita per il tempo massimo indicato dall'apposita segnaletica mediante l'esposizione del relativo contrassegno;
- Enti di stato, Aeroporti di Roma, fornitori, sub-concessionari come indicato dalla relativa segnaletica verticale: la sosta in questa tipologia di veicoli è consentita solo nei relativi stalli.

Negli stalli di colorazione blu è consentita, con validità dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, la sosta a pagamento a mezzo parcometri.

La sosta negli stalli di colorazione blu è consentita per il tempo massimo indicato nell'apposita segnaletica verticale collocata in prossimità degli stessi e/o sulle schermate dei parcometri.

3) Non è più necessario esporre lo scontrino di pagamento, in quanto il controllo viene effettuato in automatico dal sistema parcometri collegato al sistema della ZTC.

4) Tutti i veicoli:

- lasciati in sosta al di fuori degli spazi destinati a parcheggio;
- lasciati in sosta oltre i limiti di tempo ovvero senza il prescritto tagliando;
- lasciati in sosta negli stalli dedicati ai disabili, agli Enti di Stato, ad Aeroporti di Roma, a fornitori e sub-fornitori

saranno rimossi d'ufficio a spese degli interessati secondo le modalità di cui al Capo I art. 6.

Capo IV

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 13) Licenze e autorizzazioni

I soggetti ed i veicoli operanti nello scalo aeroportuale di Roma Fiumicino per effettuare il servizio di noleggio con conducente (di seguito anche NCC) devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli e comminare le relative sanzioni.

Art. 14) Accesso alla viabilità Partenze e Arrivi e registrazione in ZTL

1) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in partenza, i veicoli NCC con autorizzazioni rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino, e per questo già registrati nel sistema elettronico di

controllo ZTC – ZTL, potranno sostare in ZTL Partenze esclusivamente negli spazi di fermata temporanea all’uopo dedicati (indicati nella planimetria allegata n. 10) e esclusivamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa dei clienti trasportati e dei relativi bagagli.

I veicoli NCC con autorizzazioni rilasciate dai comuni diversi da Roma e Fiumicino devono accedere unicamente attraverso la viabilità secondaria nell’area ZTC Partenze, ad eccezione di coloro che nei 14 giorni successivi al primo ingresso in ZTL partenze, provvedano a registrarsi compilando la “Richiesta permesso per NCC con licenze fuori Roma e Fiumicino” nella sezione Operatori del trasporto - Noleggio con conducente (NCC) al seguente indirizzo internet <https://www.adr.it/noleggio-conducente-ncc>.

2) In relazione al servizio di prelievo dei passeggeri in arrivo i veicoli NCC si atterranno a quanto disposto nei seguenti artt. 15, 16 e 17.

Art.15) Parcheggio Polmone area dedicata alla sosta NCC

1) Per effettuare l’attività di Noleggio con Conducente per il prelievo dei passeggeri presso l’aeroporto di Fiumicino, tutti gli autonoleggiatori non sub-concessionari dovranno sempre transitare e sostare nel parcheggio polmone, nell’area dedicata, in attesa del prelievo dei passeggeri.

2) Tale area è dotata di sistema di informazione voli in arrivo e di appositi parcometri che emettono ticket sui quali è indicata la targa del veicolo e un codice univoco per l’entrata nei parcheggi vicino ai terminal rispettivamente il MPB piano terreno fronte terminal 1 e il PR7 fronte terminal 3.

Art.16) Disciplina per l’entrata, la sosta e l’uscita dal Parcheggio Polmone per NCC non in possesso di sub-concessione aeroportuale.

1) Il prelievo dei clienti è consentito soltanto previa emissione di apposito foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed agli Organi di vigilanza.

2) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in arrivo, gli NCC non in possesso di sub-concessione aeroportuale dovranno munirsi del ticket, emesso dalla società ADR tramite i parcometri appositamente dedicati e situati al Parcheggio Polmone, indicante la targa del veicolo. Il pagamento con fatturazione dovrà invece essere effettuato presso il punto cassa sito all’attiguo parcheggio passeggeri, denominato Lunga Sosta.

3) Il ritiro del ticket dovrà essere effettuato non prima dell’atterraggio del volo come indicato nei citati monitor del sistema di informazione voli in arrivo.

4) I conducenti di autovetture non in possesso di sub-concessione, muniti di specifico foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente, potranno accedere al Terminal solo se in possesso del predetto ticket, da far leggere alle colonnine di ingresso dei parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7, all’ingresso dei quali deve essere ritirato il biglietto di accesso al parcheggio che consentirà anche l’uscita.

5) In attesa del cliente, la sosta sarà consentita esclusivamente negli stalli appositamente riservati nei Parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7.

6) I conducenti potranno accedere con i loro mezzi esclusivamente nelle aree predisposte nei Parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7 e solo per il tempo strettamente necessario alle

operazioni di carico dei propri clienti e dei rispettivi bagagli, per un tempo massimo di 120 minuti decorrenti dal momento dell'entrata nei parcheggi.

Allo scadere dei 120 minuti verranno applicate le tariffe previste per la sosta ai parcheggi.

7) Il biglietto di accesso ai parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7, unitamente al foglio di servizio o ad ogni documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente, dovrà essere conservato dagli autisti e portato in aerostazione per gli eventuali controlli da parte degli Enti preposti alla vigilanza.

8) Gli NCC in uscita dal parcheggio polmone dovranno rispettare l'obbligo di svolta a destra e recarsi sulla Roma – Fiumicino per raggiungere l'aerostazione.

Il trasferimento dal parcheggio polmone ai parcheggi Multipiano B al piano terreno e PR7 dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

9) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in partenza, gli autonoleggiatori non in possesso di sub-concessione aeroportuale dovranno attenersi a quanto stabilito dal precedente Capo IV del presente Regolamento.

10) E' fatto divieto a tutti gli autonoleggiatori con conducente non in possesso di sub-concessione di sostare lungo tutta la viabilità aeroportuale ed in qualsiasi altro parcheggio, compresi quelli a pagamento, negli stalli non appositamente riservati. La violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

11) E' fatto divieto ai conducenti NCC non in possesso di sub-concessione di accedere e transitare sulla viabilità secondaria piano Arrivi in via Generale Santini per l'esercizio delle proprie attività, in quanto zona dedicata esclusivamente al traffico privato dei passeggeri o loro accompagnatori.

L'eventuale infrazione sarà rilevata con il sistema automatico in esercizio sullo scalo ed il trasgressore sarà sanzionato come previsto dal presente Regolamento.

12) E' fatto tassativo divieto di prelevare viaggiatori dall'aeroporto di Fiumicino al di fuori di termini e modalità stabiliti nel presente Regolamento.

13) E' fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle fissate dalle tariffe o di quelle convenute nei casi consentiti e/o di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori.

14) ENAC esercita azione di vigilanza per la corretta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art.17) Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio Polmone per NCC titolari di subconcessione di spazi aeroportuali.

1) Le autovetture degli NCC che operano avendo sottoscritto con ADR una convenzione di subconcessione di spazi aeroportuali dovranno affluire dal Polmone NCC a loro dedicato ai terminal sino a saturazione dei posti auto loro assegnati in relazione all'atto di sub-concessione sottoscritto ed evidenziati negli allegati da n. 5 a n. 6.

2) Il transito degli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio polmone ai Terminal dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.

Gli autonoleggiatori che operano con subconcessione sono esentati dal pagamento del ticket, in quanto soggetti a canone sub-concessorio.

3) Il prelievo dei clienti agli accosti è consentito soltanto previa emissione di apposito foglio di servizio o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed agli Organi di vigilanza.

4) Ai conducenti è fatto obbligo di sostare con la propria autovettura esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in subconcessione in prossimità dei Terminal. Agli stessi è fatto obbligo del rispetto delle precedenzae negli accosti.

5) E' fatto obbligo agli operatori che svolgono attività di autonoleggio con conducente di esporre in modo visibile tesserini e/o distintivi di riconoscimento che individuino la società/cooperativa di appartenenza.

Art. 18) Divieti

1) E' fatto divieto a tutti gli autonoleggiatori con conducente titolari di una convenzione di sub-concessione di spazi aeroportuali di sostare lungo tutta la viabilità aeroportuale e in qualsiasi altro parcheggio, compresi quelli a pagamento, negli stalli non appositamente loro riservati. La violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

2) E' fatto divieto ai conducenti NCC di accedere e transitare nella viabilità secondaria piano arrivi in via Generale Santini per l'esercizio delle proprie attività, in quanto zona dedicata esclusivamente al traffico privato dei passeggeri o loro accompagnatori. L'eventuale infrazione sarà rilevata con il sistema automatico in esercizio sullo scalo ed il trasgressore sarà sanzionato come previsto dal presente Regolamento.

3) E' fatto tassativo divieto di prelevare viaggiatori dall'aeroporto di Fiumicino al di fuori dei termini e modalità stabiliti nel presente Regolamento.

4) E' fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle fissate dalle tariffe o di quelle convenute nei casi consentiti e/o di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori.

Art. 19) Accertamenti violazioni e sanzioni

1) In caso di violazione dell'art. 85 Codice della Strada, della Legge nazionale 21/1992 e della legge regionale della regione Lazio n.58/1993, gli agenti accertatori provvederanno, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, a trasmettere copia del verbale per la violazione e/o a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato l'autorizzazione per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.

2) Saranno altresì puniti a termine di legge tutti coloro a cui vengano formalmente contestate, a titolo indicativo e non esaustivo, dagli organi a tale scopo preposti le seguenti infrazioni:

- esercizio del servizio in mancanza di autorizzazione;
- prenotazioni non effettuate presso la rimessa o la sede del vettore;
- offerta del servizio in assenza della prenotazione presso la rimessa o la sede del vettore;
- stazionamento al di fuori delle aree indicate dal presente regolamento;
- obbligo di compilazione e tenuta del "foglio di servizio" o di documentazione idonea ad attestare la prenotazione del servizio da parte del cliente;
- prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dal presente regolamento, ove ciò non costituisca più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste delle vigenti leggi;

3) Nel caso in cui i soggetti sanzionati alla luce dei precedenti punti risultino appartenenti ad uno dei soggetti sub-concessionari sullo scalo di Fiumicino, le Forze dell'Ordine e gli agenti

accertatori dovranno comunicare ad ADR Spa la circostanza in modo che, ai sensi delle vigenti convenzioni di subconcessione con detti sub-concessionari NCC, si possano prendere le misure contrattualmente previste fino alla revoca della sub concessione.

CAPO V SERVIZIO TAXI

Art. 20) Licenze

I soggetti ed i veicoli operanti presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino per effettuare il servizio taxi devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli. Nel caso in cui una licenza taxi venga sospesa o un conducente sia sospeso dal Ruolo Conducenti analogo provvedimento verrà adottato anche dal Sistema di Gestione taxi operante nell'ambito del sedime aeroportuale di Roma Fiumicino.

Art. 21) Accesso alla viabilità Partenze e Arrivi e registrazione in ZTL

1) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in partenza, i taxi con licenze rilasciate dai comuni di Roma e Fiumicino e per questo già registrati nel sistema elettronico di controllo ZTC - ZTL, potranno fermarsi in ZTL Partenze esclusivamente negli stalli di fermata temporanea a tale scopo dedicati e soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa dei propri clienti trasportati e dei relativi bagagli.

I taxi con licenze rilasciate dai comuni diversi da Roma e Fiumicino devono accedere unicamente attraverso la viabilità secondaria nell'area ZTC Partenze, a meno che non provvedano, nei 14 giorni successivi al primo ingresso in ZTL partenze, a registrarsi nel sistema elettronico di controllo ZTC – ZTL, compilando la "Richiesta permesso per Taxi con licenze fuori Roma e Fiumicino" presente nella sezione Operatori del trasporto - Taxi al seguente indirizzo internet <https://www.adr.it/taxi>.

2) In relazione al servizio di trasporto passeggeri in arrivo, i taxi con licenza del Comune di Roma e Fiumicino, hanno a disposizione parcheggi di accosto in viabilità primaria fronte Terminal 1 e fronte Terminal 3 evidenziati negli allegati da n. 5 a n. 7. I taxi con licenza del Comune di Fiumicino hanno anche a disposizione parcheggi di accosto in viabilità secondaria e primaria evidenziati negli allegati 6 e 7, per un totale di n. 20 posti auto alla data di pubblicazione della presente ordinanza così posizionati: 5 in viabilità arrivi ZTL T1, 5 in viabilità arrivi ZTL T3, 6 davanti alla stazione ferroviaria, 4 in viabilità arrivi davanti all'hotel Hilton Rome Airport. In relazione al servizio di prelievo dei passeggeri in arrivo gli autisti taxi si atterrano a quanto disposto al successivo art. 22.

Art. 22) Modalità operative di prestazione del servizio taxi

1) L'automazione e le modalità operative di sosta, fermata e transito nelle infrastrutture dedicate al servizio Taxi presso il sedime dell'aeroporto di Fiumicino sono definite da Aeroporti di Roma, o società dalla stessa incaricata. Le modalità di transito dal Polmone al sedime potranno essere modificate da ADR, sentiti i Comuni di riferimento.

2) Il Sistema di Gestione adottato prevede il passaggio del taxi da un parcheggio remoto di accumulo a un parcheggio di accosto fronte terminal, a seguito del pagamento di un corrispettivo per la sosta, detratto dall'abbonamento a scalare associato al profilo di ogni tassista che ne abbia fatto richiesta ed è così articolato:

- a) parcheggi remoti di accumulo taxi (cd parcheggi polmone) situati per l'aeroporto di Fiumicino in via Antonino Zara;
- b) parcheggi di accosto taxi fronte Terminal 1 e 3;
- c) centrale Remota di Controllo dei flussi taxi e di pre-chiamata ai parcheggi remoti di accumulo taxi e da questi di chiamata ai parcheggi di accosto taxi anche con mezzi tecnologici e su device mobili;

3) ADR, o società dalla stessa incaricata, ha il compito di garantire la presenza nei parcheggi di accosto taxi fronte Terminal (di cui al precedente punto b) di un numero adeguato di vetture in proporzione ai passeggeri in arrivo e sulla base delle reali presenze di taxi nel parcheggio remoto di accumulo.

La postazione presso il Parcheggio remoto di accumulo sarà presidiata dalle ore 05:00 alle ore 23:45 o con diverso orario, anche in considerazione del rinnovamento de mezzi tecnologici; per assicurare: (i) la ricarica degli abbonamenti che abilitano il pagamento della sosta e l'accesso dai Parcheggi remoti di accumulo taxi, di cui al precedente punto a) ai parcheggi di accosto taxi di cui al precedente punto b) che sarà possibile anche in maniera digitale su device mobili o presso cassa automatica, (ii) il servizio informazioni ai conducenti di taxi e (iii) la supervisione del sistema automatico di chiamata. La chiamata ai Parcheggi di accosto sarà comunque garantita h24 tramite il Sistema di Gestione al fine di segnalare tempestivamente agli Organi di Polizia le eventuali anomalie e le eventuali infrazioni rilevate dagli operatori preposti al controllo delle corsie di accosto. Questi ultimi dovranno presidiare le corsie di accosto dei Terminal per assicurare il corretto afflusso delle vetture nel rispetto delle procedure definite dal presente Regolamento.

4) Eventuali infrazioni emerse nel corso dell'attività, che siano state rilevate dal sistema informatico e di video sorveglianza posto a tutela del patrimonio infrastrutturale di ADR, saranno trasmesse rispettivamente ai competenti uffici del Comune di Roma e del Comune di Fiumicino e alle Forze di Polizia per i seguiti sanzionatori di competenza.

5) I dipendenti della società cui viene affidata da ADR la gestione dei flussi taxi, dal parcheggio polmone alle corsie di accosto presso i Terminal dell'aeroporto di Fiumicino, sono obbligati ad attenersi scrupolosamente e rigorosamente agli orari di lavoro ed alle mansioni affidate loro dalla propria Società, nonché agli impegni contrattualmente assunti con la società di gestione; essi avranno il compito di sorvegliare il corretto andamento del attività e segnalare a ENAC Direzione Territoriale Lazio ed alle Forze di Polizia operanti presso il sedime aeroportuale di Fiumicino chiunque non ottemperi al presente Regolamento ed alle specifiche organizzative e procedurali di cui sopra.

6) E' fatto obbligo ai dipendenti della società cui viene affidata la gestione dei flussi taxi dal parcheggio polmone alle corsie di accosto di indossare la divisa, con il cartellino identificativo riportante la matricola.

7) ADR provvede a facilitare il passeggero a prendere il taxi in modo ordinato

8) ENAC vigila sulla corretta attuazione delle precedenti disposizioni.

Art. 23) Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio Polmone

1) Per effettuare corse dall'aeroporto di Fiumicino tutti i taxi, ad eccezione dei taxi del Comune di Fiumicino che stanno operando sugli stalli locali, dovranno essere in possesso del numero progressivo che viene rilasciato entrando al parcheggio remoto di accumulo in via Antonino Zara o tramite device mobile a inizio turno. Verrà effettuata una pre-chiamata 50 minuti prima della chiamata effettiva e in caso di conferma da parte del tassista verrà prelevato il corrispettivo della

corsa dal relativo borsellino elettronico. In seguito, il tassista che ha accettato la pre-chiamata verrà destinato a uno dei due accosti fronte T1 o fronte T3. A tale disciplina non fanno eccezione le vetture "radio taxi", le vetture dotate di apparati telematici per il telepedaggio, le vetture con capacità di carico certificata superiore a n. 5 persone. Possono derogare solo le vetture associate al radio taxi di Ostia in quanto non utilizzano il sistema di gestione automatica delle chiamate.

2) Ogni conducente è tenuto a rispettare rigorosamente il numero di corsa progressivo assegnato dal Sistema di Gestione automatico e dalla lettura dell'abbonamento parcheggi associato al profilo di ogni tassista che permettono l'accesso ai parcheggi di accosto ai Terminal.

3) In qualsiasi caso di mancato funzionamento del sistema automatizzato, il personale della società cui è affidata da ADR la gestione dei flussi taxi è tenuto a controllare che il numero di corsa progressivo sia stato autorizzato sulla base della procedura di cui sopra.

4) Il conducente, dovrà verificarne il corretto funzionamento e caricamento del Sistema di Gestione sia al fine di non intralciare la normale operatività dei flussi di ingresso al parcheggio polmone ed ai parcheggi di accosto sia per garantire il rispetto delle modalità operative previste dal presente Regolamento.

5) Al fine di garantire l'abbinamento informatico di cui sopra tra numero di licenza e numero di targa dell'autoveicolo, nonché con marca e modello dello stesso, gli uffici preposti dei Comuni coinvolti o i titolari di licenza comunicheranno ad ADR ogni variazione intervenuta così da consentire un tempestivo aggiornamento dei dati presenti nel Sistema di Gestione.

6) È demandato ai Comandi della Polizia Locale di Roma e Fiumicino nonché alle FF.OO presenti nello scalo il controllo dell'osservanza da parte del singolo tassista del turno di operatività assegnatogli in base agli specifici regolamenti del Comune di appartenenza.

7) I taxi in uscita dal parcheggio polmone dovranno rispettare l'obbligo di svolta a destra e recarsi sulla Roma – Fiumicino per raggiungere l'aerostazione. L'afflusso dei taxi ai parcheggi di accosto ai Terminal deve avvenire nel rispetto del parcheggio di accosto assegnato. Lo spostamento da un parcheggio di accosto all'altro è vietato, salvo diversa indicazione del gestore in base alle peculiarità del caso concreto.

8) Il transito dal parcheggio remoto di accumulo ai parcheggi di accosto dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti, nonché nel rispetto dei normali tempi di percorrenza, in considerazione della distanza chilometrica dal parcheggio polmone ai Terminal. In tal senso il tempo massimo di percorrenza viene fissato in 20 minuti pena la decadenza del numero progressivo di chiamata.

In tal caso il conducente dovrà tornare al parcheggio polmone per l'assegnazione di un nuovo numero progressivo.

9) E' fatto obbligo di rispettare, durante le operazioni di ingresso ai parcheggi di accosto, una ragionevole distanza di sicurezza (minimo 2 metri) tra un'autovettura e l'altra con esplicito divieto di "accodamenti" anche al fine di consentire al Sistema di Gestione la corretta rilevazione del numero progressivo.

10) A tutti coloro che hanno effettuato corse, la cui durata complessiva risulterà inferiore a minuti 30 (inter-campo), sarà consentito di rientrare direttamente nella corsia preferenziale di accosto fronte terminal senza dover transitare per il parcheggio polmone per l'attribuzione di un nuovo numero progressivo. Fino ad un massimo di tre volte durante il turno di lavoro.

11) L'associazione passeggero – taxi presente ai parcheggi di accosto avverrà in maniera automatica tramite il Sistema di Gestione che assegnerà, tramite totem, ad ogni passeggero un tagliando con la licenza di un taxi in attesa ben evidenziata. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente Ordinanza Aeroportuale e di installazione del sistema di Gestione, il conducente taxi dovrà presentare il QR code in possesso del passeggero assegnato, dal suddetto sistema, alle colonnine di uscita dal parcheggio di accosto.

12) Potranno essere introdotte ulteriori automazioni come, ad esempio il prepagamento di corse a tariffa predeterminata o a tariffa a tassometro. In questi casi il conducente del taxi dovrà presentare sulla sua applicazione il QR code che gli fornirà il passeggero per ottenere il pagamento della corsa.

13) Gli utenti in arrivo ai Terminal che hanno prenotato un radio taxi dovranno essere prelevati presso il posteggio situato a quota partenze presso i confini del Terminal 1, negli stalli appositamente delimitati con specifica segnaletica orizzontale e verticale. Per il prelevamento di utenza specifica, ovvero di soggetti diversi dai passeggeri aeroportuali (ad esempio operatori aeroportuali), le vetture collegate al radio taxi, munite di regolare numero progressivo in corso di validità, potranno effettuare il servizio con partenza dal parcheggio polmone, nella viabilità aeroportuale ad esclusione di quella fronte terminal di cui agli allegati da n. 1 a n. 9, se il radio taxi si avvale di taxi con licenze di Roma e di Fiumicino a questi ultimi va data priorità nell'espletamento del servizio.

Art. 24) Divieti

1) Qualora venissero rilevati usi fraudolenti o comunque irregolari della suddetta apparecchiatura informatica o qualora venisse riscontrato un utilizzo dell'apparecchiatura non coincidente con la relativa targa e/o la licenza a cui lo stesso risulta assegnato, all'autore dell'infrazione verranno comminate le sanzioni amministrative previste al successivo art. 5.

2) È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti diretti ad alterare le ordinate operazioni di raccolta passeggeri e l'assegnazione automatica compiuta dal Sistema di Gestione, che dovranno avvenire nel rispetto del numero progressivo assegnato a ciascun conducente e di entrata nelle corsie di accosto, senza alcuna discrezionalità nell'accettare una corsa in base alla destinazione finale indicata dal cliente.

Tali comportamenti saranno qualificabili - a seconda di quanto sarà rilevato dagli organi di Polizia preposti – come "rifiuto di corsa" o "procacciamento" e come tali sanzionabili in base alla normativa vigente, nonché al successivo art. 5.

3) La vettura taxi non potrà permanere all'interno dei parcheggi di accosto dei Terminal oltre un tempo massimo di 5 minuti decorrenti dall'uscita della decima vettura registrata successivamente al suo ingresso. L'inosservanza di quanto indicato al primo periodo del presente comma comporterà il blocco della possibilità di assegnazione, da parte del sistema di gestione, di un numero di corsa progressivo per 5 giorni decorrenti dal momento dell'accertamento automatico della stessa.

4) È fatto divieto ai conducenti di sostare lungo la viabilità del percorso tra il parcheggio polmone e i Terminal anche se non in turno di servizio. La violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

5) È fatto divieto ai conducenti di sostare nei Terminal al di fuori delle corsie di accosto a loro dedicate e disciplinate dal presente Regolamento, nonché nelle aree di parcheggio a pagamento. La violazione di tale divieto è sanzionata ai sensi del d.lgs. n. 285/1992.

6) È fatto tassativo divieto ai conducenti di prelevare passeggeri dall'aeroporto di Fiumicino al di fuori di termini e modalità stabiliti nel presente Regolamento.

7) È fatto divieto a tutti di chiedere somme diverse da quelle stabilite dalle tariffe predeterminate o evidenziate dal tassametro o di quelle convenute nei casi consentiti e/o di offrire di propria iniziativa i servizi ai passeggeri e/o di avvalersi dell'opera di procacciatori come previsto rispettivamente dal regolamento taxi di Roma Capitale per le licenze del Comune di Roma e dal regolamento taxi del Comune di Fiumicino per le licenze del Comune di Fiumicino.

A tal proposito, sono esposti dalla Società di gestione alle quote arrivi di ciascuno dei terminal cartelli informativi, nonché con appositi totem multilingue, che riporteranno l'importo atteso, così come indicato dai Comuni competenti, per i tragitti dall'aeroporto verso le destinazioni ritenute più rappresentative delle possibili richieste dei passeggeri. Il prezzo complessivo delle tipologie di corse indicate (inclusivo cioè di qualsiasi ulteriore onere accessorio) verrà comunicato dai Comuni competenti ad ADR, e comunque ogni volta che intervenga una variazione del regime tariffario, dagli organi preposti al controllo dei corrispettivi applicati.

Art. 25) Accertamenti, violazioni e sanzioni

1) In caso di violazione dell'art. 86 del Codice della Strada, della Legge nazionale 21/1992 e della legge regionale della regione Lazio n.58/1993, gli agenti accertatori provvederanno, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981, a trasmettere copia del verbale per la violazione e/o a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato la licenza per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.

2) Saranno altresì puniti a termine di legge tutti coloro a cui vengano formalmente contestate, a titolo indicativo e non esaustivo, dagli organi all'uopo preposti le seguenti infrazioni:

- mancanza di licenza o prestazione in turno non corretto;
- uso improprio del trasponder o della targa dell'autovettura;
- mancata osservanza dell'obbligo di prestazione e accettazione della corsa;
- interruzione immotivata della corsa;
- prelievo irregolare di clienti in difformità alle procedure definite dalla ordinanza ENAC che approva il presente regolamento di viabilità;
- aggressività nei confronti del personale ADR addetto alla gestione taxi.

3) In aggiunta alle sanzioni previste dai vigenti regolamenti comunali, ognuna delle infrazioni sopra riportate comporterà il blocco della possibilità assegnazione numero di corsa progressivo per 5 giorni dall'accertamento dei fatti come descritti sul rapporto di servizio del personale ADR agli accosti presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

4) ENAC vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.

CAPO VI BUS E SERVIZI NAVETTE/SHUTTLE

Art. 26) Licenze e autorizzazioni

I soggetti e i veicoli operanti sullo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino per effettuare il servizio di trasporto devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

Art. 27) Parcheggio Polmone - area dedicata alla sosta

1) Per effettuare soste superiori al periodo di tempo consentito nella ZTL, gli operatori possono usufruire gratuitamente del Parcheggio polmone Bus (allegato n. 10), in area EST, nelle immediate vicinanze del Parcheggio Polmone NCC e TAXI.

2) I bus in uscita dal parcheggio polmone dovranno rispettare l'obbligo di svolta a destra e recarsi sulla Roma – Fiumicino per raggiungere l'aerostazione.

Art. 28) Disciplina per il transito e la sosta per Operatori non titolari di sub-concessione di beni aeroportuale.

1) Le Navette dedicate al servizio di Hotel Shuttle possono transitare nell'Area ZTL e fermarsi presso gli stalli a striscia blu alle PARTENZE e, agli ARRIVI, presso la Bus Station del Terminal 3, pagando ai parcometri la relativa tariffa prevista ed inserendo il numero di targa del veicolo per ottenere l'autorizzazione all'accesso.

2) I bus Gran Turismo di linea Interregionale possono transitare nell'Area ZTL ARRIVI ed effettuare le fermate carico/scarico passeggeri presso gli stalli a striscia gialla, dedicati appositamente a codesto servizio, presso il Terminal 3, pagando ai parcometri la relativa tariffa prevista ed inserendo il numero di targa del veicolo per ottenere l'autorizzazione all'accesso.

3) I bus dedicati alle linee di Trasporto Pubblico Locale (TPL) di Roma (Cotral, Atral) e i bus TPL di Fiumicino possono transitare nell'Area ZTL ARRIVI e dovranno effettuare le fermate carico/scarico passeggeri presso gli stalli a striscia gialla dedicati appositamente a suddetti servizi.

4) I mezzi di trasporto Equipaggi potranno accedere al parcheggio crew, posto in prossimità delle corsie di ingresso del parcheggio multipiano B, tramite tessera di abbonamento e previa registrazione dei mezzi presso ADR.

5) Il periodo massimo di sosta consentito in ZTL è indicato da apposita segnaletica verticale e sui parcometri destinanti al pagamento della sosta.

Art. 29) Disciplina per il transito e la sosta per Operatori titolari di sub-concessione di beni aeroportuale.

1) I bus Gran Turismo di linea Provinciale, in possesso di sub-concessione, possono transitare esclusivamente nell'Area ZTL ARRIVI ed effettuare la fermata carico/scarico passeggeri presso i 4 stalli a striscia gialla oggetto di sub-concessione e dedicati appositamente al suddetto servizio, presso la Bus Station del Terminal 3.

2) Le Navette dedicate al servizio di Hotel Shuttle possono transitare nell'Area ZTL Arrivi ed effettuare la fermata carico/scarico passeggeri presso gli stalli a striscia gialla oggetto di sub-concessione e dedicati appositamente al suddetto servizio, presso la Bus Station del Terminal 3.

3) E' fatto espresso divieto ai sub-concessionari, che svolgono servizi alberghieri e turistici in aeroporto, di erogare attività di noleggio automezzi con o senza conducente, pena la revoca della sub-concessione dei beni da parte della società di gestione.

4) Le Navette dedicate al servizio di Shuttle tra Aeroporto e Parcheggi fuori sedime possono transitare nell'Area ZTL ARRIVI e PARTENZE ed effettuare la fermata carico/scarico dei passeggeri esclusivamente presso gli stalli a striscia gialla oggetto di sub-concessione e

dedicati appositamente al suddetto servizio sul piano partenze nel tratto di viabilità tra il Terminal 1 ed il Terminal 3, e sul piano arrivi presso la Bus Station del Terminal 3.

Art. 30) Shuttle ADR

1) I bus del servizio shuttle/navetta aeroportuale gestito da Aeroporti di Roma dispongono di fermate specifiche lungo la viabilità aeroportuale e, con una o più linee, trasportano i passeggeri dal parcheggio Lunga Sosta ai terminal e viceversa, e gli operatori dalla zona Cargo ai terminal e viceversa.

2) Alle rispettive fermate ed all'interno dei bus è presente il percorso effettuato dalla singola linea.

CAPO VII DISCIPLINA PER LE CONSEGNE DI MATERIALI

Art. 31)

2) Tutti i veicoli dei fornitori delle attività commerciali ubicate in aeroporto si dovranno recare presso il Consolidation Center sito in Via Francesco de Pinedo (fronte ex T5), per l'attività di distribuzione delle merci agli esercizi commerciali.

3) Per ragioni logistiche e di sicurezza, sarà permesso l'accesso alla sola ZTL ARRIVI per il carico e lo scarico merci e la sosta - da effettuare previa autorizzazione da parte del gestore del contratto negli appositi spazi sul piano arrivi e con le durate ivi consentite - esclusivamente ai veicoli dei fornitori degli esercizi commerciali relativi a:

- attività di cambia-valuta;
- attività di TAX REFUND;
- gioielli e preziosi (con portavalori);
- attività di rifornimento giornali;
- attività di rifornimento TABACCHI e generi Monopoli di Stato;
- attività di avvolgi bagagli;
- attività connesse al rifornimento di distributori automatici, compresa fototessere;
- servizio di lavanderia;
- attività di agenzia viaggi;
- attività di consegna e reso bombole CO2;
- attività di rifornimento prodotti da forno in entrata presso i punti di ristorazione dalle 02:00 alle 04:00;
- attività di rifornimento gelati;

CAPO VII
ENTRATA IN VIGORE

Art. 32)

La presente Ordinanza Aeroportuale abroga l'Ordinanza Aeroportuale n. 9/2018 e la 10/2023 ed entra in vigore con effetto dal giorno 09.04.2024.

Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Terlizzi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)